



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 60 - Reg. Gen. 914

del 15-12-2020

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEI DATI DI COSTO DI GESTIONE DELLE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI E CONTESTUALE TRASMISSIONE ALL'UFFICIO ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 SECONDO IL NUOVO MTR ARERA DELIBERA 443/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che, per effetto della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite.

Considerato che:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti".

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR).

Considerato che:

- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato da norme statali;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva differito al 31 maggio 2020 a seguito dell'art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- con la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell'art. 107 veniva modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020";
- ad ogni modo, l'art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Rilevato che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Preso Atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto.

Considerato che con Delibera di Giunta n. 88 del 11/11/2020 è stato individuato l'Ufficio Tecnico Comunale come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all'Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019 e ai principi fissati dall'art. 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020.

Atteso che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva.

Considerato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

Verificato che l'Ufficio Tributi è chiamato ad assumere il ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti svolta in economia, per cui è tenuto alla redazione del PEF grezzo per la parte di propria competenza e a trasmettere la documentazione, sul modello delle Appendici 1, 2 e 3 di cui alla Delibera 443/2019, all'Ente Territorialmente Competente, come sopra individuato, per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA.

Preso atto che si è proceduto alla redazione del PEF grezzo conformemente ai principi del nuovo MTR ARERA, verificando in particolare la completezza, coerenza e congruità dei dati da trasmettere alla documentazione contabile.

Atteso che è necessario procedere alla validazione dei dati raccolti e alla contestuale trasmissione all'ufficio preposto alle mansioni di Ente Territorialmente Competente del Piano Economico e Finanziario (PEF) di cui all'Appendice 1, della Relazione di accompagnamento al PEF di cui all'Appendice 2, nonché della Dichiarazione di veridicità di cui all'Appendice 3 alla Delibera ARERA 443/2019;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.10.2020 con il quale La Dott.ssa Enrica Olla è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Barumini;

Visto il Dup 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2020;
Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.02.2020;

DETERMINA

- di validare i dati raccolti e la documentazione redatta ai fini della validazione del PEF TARI 2020 secondo il nuovo MTR ARERA di cui alla Delibera 443/2019.
- di ritenere completi, coerenti e congrui i dati comunicati nel Piano Economico Finanziario e la documentazione contabile.
- di trasmettere all'ufficio preposto alle mansioni di Ente Territorialmente Competente le appendici di cui alla delibera 443/2019 consistenti nel Piano Economico Finanziario (Appendice 1), nella Relazione di Accompagnamento al PEF (Appendice 2) e nella Dichiarazione di veridicità (Appendice 3).
- Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.

**Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Enrica Olla)**

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

Barumini,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Enrica Olla)**